

**SEMINARIO
PER LA REDAZIONE
DI ATTI E PARERI**

***ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI RILEVATI
NELL'ANNO 2015 IN MATERIA CIVILE
AI FINI DELLA REDAZIONE DEL
PARERE E DELL'ATTO***

LEZIONE DEL 22.10.2015

Avv. Roberto Nannelli

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art.65 Regio Decreto 30.1.1941 n.12 - Ordinamento Giudiziario

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- NOMOFILACHIA, CIOE' L'ESATTA OSSERVANZA E L'UNIFORME INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE**
- LA CORTE DI CASSAZIONE E' COMPOSTA DA PIU' SEZIONI SEMPLICI E DALLE SEZIONI UNITE**
- LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE (art. 374 cpc) RISOLVONO CONTRASTI TRA LE SEZIONI, O TRA COLLEGI DIVERSI ALL'INTERNO DELLA STESSA SEZIONE, CHE HANNO DECISO CASI SIMILI O UGUALI IN MODO DIFFORME ASSICURANDO ALLA FUNZIONE NOMOFILATTICA UNITA' INTERPRETATIVA**
- RISOLVONO CASI DI MASSIMA IMPORTANZA**

**SENTENZE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
FUNZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**IL PRECEDENTE NON VINCOLA I GIUDICI DI
MERITO CHE POSSONO DISCOSTARSI DA
ESSO MA COSTITUISCE UN IMPORTANTE
PUNTO DI RIFERIMENTO DEI CASI DA
QUESTI TRATTATI SE UGUALI O SIMILI A
QUELLO DEL PRECEDENTE MEDESIMO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 CHE VENGONO ESAMINATE

- 1) Cass. Sez. Un. 19.1.2015 n. 735 - Acquisizione illegittima di beni dalla PA**
- 2) Cass. Sez. Un. 23.1.2015 n. 1238 - Facoltà di opposizione del terzo**
- 3) Cass. Sez. Un. 6.3.2015 n. 4628 - Contratto preliminare di preliminare**
- 4) Cass. Sez. Un. 29.4.2015 n. 8620 - Concetto di circolazione stradale**
- 5) Cass. Sez. Un. 6.5.2015 n. 9100 - Liquidazione danni amministratori società**
- 6) Cass. Sez. Un. 15.5.2015 n. 9934 - Rapporti concordato preventivo e fallimento**
- 7) Cass. Sez. Un. 3.6.2015 n. 11377 - Rilievo ufficio eccezione falsus procurator**
- 8) Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307 - Natura causa impugnazione testamento**
- 9) Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12310 - Mutamento azione art. 2932 - accertamento**
- 10) Cass. Sez. Un. 10.7.2015 n. 14475 - Produzione in appello fascicolo monitorio**
- 11) Cass. Sez. Un. 22.7.2015 n. 15350 - Irrisarcibilità del danno tanatologico**
- 12) Cass. Sez. Un. 16.9.2015 n. 18131 - Opponibilità al curatore della trascrizione**
- 13) Cass. Sez. Un. 5.10.2015 n. 19785 - Azioni spettanti all'utilizzatore nel leasing**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 735 DEL 19.1.2015

L'ACQUISIZIONE ILLEGITTIMA DI BENI DA PARTE DELLA PA

**IL PRIVATO NON PERDE IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE
DEL PROPRIO BENE
CHE SIA STATO ILLEGITTIMAMENTE ESPROPRIATO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 735 del 19.1.2015 - Acquisizione illegittima della PA

Art. 934 cc: Opere fatte sopra o sotto il suolo

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

Art. 938 cc: Occupazione di porzione di fondo attiguo

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 2043 cc: Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2058 cc: Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 735 del 19.1.2015 - Acquisizione illegittima della PA

QUESTIONI CONTROVERSE:

IL PROPRIETARIO CHE ABBLA SUBITO UN'OCCUPAZIONE DEL PROPRIO BENE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, OCCUPAZIONE POI RISULTATA ILLEGITTIMA, PUO' RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL PROPRIO BENE ANCHE SE SU DI ESSO SIA STATA REALIZZATA L'OPERA PUBBLICA E ANCHE SE IL BENE ABBLA SUBITO UN'IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE?

IN QUESTI CASI, IL PROPRIETARIO PUO' CHIEDERE ANCHE LA CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI PER EFFETTO DELLA MANCATA DISPONIBILITA' DEL BENE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI IL BENE E' STATO OCCUPATO ILLEGITTIMAMENTE?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 735 del 19.1.2015 - Acquisizione illegittima della PA

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

L'edificazione di un'opera sul fondo di un amministrato, occupato "sine titolo", importa una trasformazione tanto radicale da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo. In particolare la costruzione dell'opera pubblica importa l'acquisto a titolo originario della proprietà del suolo, occupato "sine titolo", secondo i principi che sono tipici dell'accessione. Da ciò segue che l'amministrato, già titolare del fondo, non può agire in rivendica, ma può pretendere il risarcimento del danno, liquidabile in misura corrispondente al valore economico del fondo al momento in cui l'edificazione dell'opera è divenuta irreversibile; deve essere anche liquidata la somma necessaria per compensare la svalutazione del denaro intervenuta tra l'estinzione del diritto di proprietà sul suolo e l'effettiva liquidazione del risarcimento.

(Cass. Sez. Un., 26.2.1983 n. 1464 - Cass. Sez. I, 8.6.1979 n. 3243)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 735 del 19.1.2015 - Acquisizione illegittima della PA

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della p.a., in tal senso deponendo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha affermato la contrarietà alla convenzione dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta" e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio.

(Cass. Sez. II, 14.1.2013 n. 705 - Cass. Sez. I, 19.3.2014 n. 6301)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 735 del 19.1.2015 - Acquisizione illegittima della PA

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- L'ordinamento conosceva la “occupazione sanante o acquisitiva”, cioè l'acquisto a titolo originario della proprietà per il fatto che la PA avesse realizzato l'opera pubblica sul bene illegittimamente occupato.

- L'occupazione acquisitiva, dovuta a un comportamento illegittimo, però contrasta con l'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, per come la norma è stata interpretata dalla Corte EDU, la quale ha detto che l'occupazione acquisitiva contrasta con la convenzione posto che *“il trasferimento della proprietà del bene dal privato alla P.A. avviene in virtù della constatazione della situazione di illegalità o illiceità commessa dalla stessa Amministrazione, con l'effetto di convalidarla; di consentire a quest'ultima di trarne vantaggio”*.

- La CEDU ha aggiunto che lo Stato deve eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la restituzione del terreno” in caso di occupazione acquisitiva (casi Sciortino e Sciarrotta).

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 735 del 19.1.2015 - Acquisizione illegittima della PA

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della PA si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo alla PA, ma la responsabilità di questa per i danni.**
- Il comportamento della PA è un illecito permanente, che cessa solo con la restituzione, con un accordo transattivo, con la usucapione da parte dell'occupante o con la rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.**
- In alternativa alla restituzione, il proprietario ha tutela risarcitoria, con implicita rinuncia al diritto di proprietà sul fondo trasformato irreversibilmente; tale rinuncia è abdicativa e non traslativa: da essa la PA non acquista la proprietà del bene occupato; il bene infatti, con la rinuncia è acquisito nel patrimonio dello Stato ex art. 827 cc.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 735 del 19.1.2015 - Acquisizione illegittima della PA

Massima:

“L'illecito spossessamento del privato della PA e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 1238 DEL 23.1.2015

L'OPPOSIZIONE DEL TERZO

**COME IL TERZO CHE SI RITIENE DANNEGGIATO DA
UN'ESECUZIONE PUO' CONTESTARE IL DIRITTO DEL
CREDITORE PROCEDENTE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 1238 del 23.1.2015 - L'opposizione del terzo

Art. 102/1 cpc: Litisconsorzio necessario

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Art. 404/1 cpc: Casi di opposizione di terzo

Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.

Art. 407 cpc: Sospensione dell'esecuzione

Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Art. 615 cpc: Forma dell'opposizione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa: Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 619/1 cpc: Forma dell'opposizione

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 1238 del 23.1.2015 - L'opposizione del terzo

QUESTIONE CONTROVERSA

IL TERZO, LITISCONSORTE NECESSARIO O MENO, CHE NON ABBIAMO PARTECIPATO AL GIUDIZIO DA CUI E' DERIVATA LA SENTENZA CHE LO PREGIUDICA, PER OPPORSI, PUO' AGIRE IN VIA ORDINARIA, SE DEL CASO ANCHE CON L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, O PUO' SOLTANTO PROPORRE OPPOSIZIONE DI TERZO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 1238 del 23.1.2015 - L'opposizione del terzo

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Il terzo, non minacciato dalla esecuzione della sentenza emessa inter alios, può ottenere un accertamento dal quale risulti la non conformità a diritto di tale pronuncia, ossia un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; detta azione è invece inammissibile se proposta al fine di rimuovere la sentenza, atteso che, per un verso, per conseguire quest'ultimo obiettivo l'ordinamento appresta, a favore del terzo rimasto estraneo al giudizio nel quale tale pronuncia è stata resa, il rimedio dell'opposizione di terzo (art. 404, comma 1, c.p.c.) e, per l'altro e in generale, la rimozione di un giudicato non è possibile al di fuori dei rimedi impugnatori espressamente previsti (art. 395, n. 5, c.p.c.).

(Cass. Sez. Un., 26.7.2002 n. 11092 - Cass. Sez. III, 13.7.1992 n. 8485)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 1238 del 23.1.2015 - L'opposizione del terzo

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Un terzo, per tutelare un suo diritto autonomo, incompatibile con una decisione giudiziale resa "inter alios", deve necessariamente - e non alternativamente, ovvero facoltativamente, rispetto all'azione di mero accertamento - esperire il rimedio previsto dall'art. 404 c.p.c., perché da un lato, se sussistono i presupposti per l'esperimento di tale impugnazione straordinaria va negata la sussistenza dell'interesse ad agire in via ordinaria, da parte del medesimo terzo, con un'azione di mero accertamento; dall'altro, se si ammettono entrambi i rimedi, si rende possibile il contrasto di giudicati, se nel giudizio di accertamento, per evitare la duplicazione con quello ex art. 404 c.p.c., si esclude il litisconsorzio necessario passivo con le parti del precedente processo.

(Cass. Sez. III, 30.7.1997 n. 7110)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 1238 del 23.1.2015 - L'opposizione del terzo

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Le SU precisano che la questione non riguarda solo i litisconsorti necessari pretermessi ma tutti, anche non litisconsorti necessari, che possano astrattamente proporre l'opposizione di terzo alla sentenza.**
- L'art. 404/1 cpc ammette l'opposizione contro la sentenza passata in giudicato e contro quella che sia comunque esecutiva. Si tratta di una tutela piena e non limitata dal fatto che è un mezzo di impugnazione.**
- Il terzo può non conoscere la causa pendente tra i terzi o la conosce.**
- * Nel primo caso, se il terzo agisce autonomamente senza sapere del processo in cui avrebbe potuto intervenire o proporre opposizione nel caso di sentenza esecutiva ed ancora sub iudice, si deve rilevare che verosimilmente i convenuti, costituendosi, evidenzieranno la pendenza del processo fra di loro, ai fini della eventuale riunione.**
- * Nel secondo caso il terzo può o intervenire o agire separatamente contro le altre parti per far accertare e tutelare i propri diritti.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 1238 del 23.1.2015 - L'opposizione del terzo

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- L'azione separata però non può essere un'ordinaria azione di accertamento. Infatti se la sentenza non è passata in giudicato ma è esecutiva il terzo può intervenire ex art. 344 cpc in appello.**
- Se il terzo agisse in via separata la sentenza si sovrapporrebbe con quella resa inter alios. Pertanto, il terzo che conosca la pendenza della lite, può anche attendere il giudicato per proporre opposizione e non intervenire nel giudizio ma mai agire in via autonoma.**
- Avendo l'ordinamento previsto l'apposito mezzo di impugnazione della sentenza e la possibilità di intervenire nel giudizio inter alios, non è poi possibile pensare di ottenere nel giudizio autonomamente instaurato una tutela cautelare per paralizzare l'efficacia esecutiva della sentenza inter alios. Le esigenze cautelari possono essere riconosciute solo con l'opposizione o, nel caso di intervento ex art. 344 cpc, con l'esercizio del potere cautelare nel giudizio di appello.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 1238 del 23.1.2015 - L'opposizione del terzo

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Se si ritenesse che il terzo litisconsorte pretermesso (ma lo stesso vale anche per il non litisconsorte) fosse tutelabile con un'autonoma azione di accertamento, non si potrebbe escludere la configurabilità di questa tutela anche con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, giacchè tale azione, sebbene correlata alla minaccia dell'esecuzione, avrebbe come fondamento la stessa possibilità del litisconsorte di contestare la sentenza emessa, con l'unico elemento differenziale rappresentato dall'essere stata minacciata o iniziata l'esecuzione.**
- Poichè è previsto un mezzo di tutela del terzo di cui all'art. 404/1 cpc come mezzo di impugnazione, tanto più non soggetto a termini, ne deriva che all'esecuzione della sentenza il terzo non si possa opporre se non svolgendo quella contestazione che senza termini e con prospettiva di tutela contro l'esecutività è ammesso a svolgere contro il provvedimento giudiziale costituente il titolo esecutivo.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 1238 del 23.1.2015 - L'opposizione del terzo

Massima:

“Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 1, non può far valere la sua situazione legittimante con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2 contro l'esecuzione promossa sulla base del titolo rappresentato dalla sentenza opponibile con l'opposizione ordinaria, e ciò nemmeno se l'esecuzione, formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, trattandosi di esecuzione in forma specifica, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecutività o l'esecuzione soltanto proponendo l'opposizione ordinaria ed instando la sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 407 c.p.c.”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 4628 DEL 6.3.2015

IL CONTRATTO PRELIMINARE DEL PRELIMINARE

**LA MERITEVOLEZZA O MENO DELL'INTERESSE TUTELATO
DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI PRELIMINARE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 4628 del 6.3.2015 - Contratto preliminare di preliminare

Art. 1322/2 cc: Autonomia Contrattuale

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 1351 cc: Contratto preliminare

Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Art. 2932 cc: Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 4628 del 6.3.2015 - Contratto preliminare di preliminare

QUESTIONE CONTROVERSA:

IL CONTRATTO PRELIMINARE CON IL QUALE LE PARTI SI IMPEGNANO ALLA STIPULA DI UN SUCCESSIVO CONTRATTO PRELIMINARE, E CIOE' DI UN CONTRATTO OBBLIGATORIO CHE NON TRASFERISCA LA PROPRIETA' DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO, E' O MENO UN NEGOZIO LEGITTIMO IN QUANTO TUTELA UN INTERESSE DELLE PARTI A UNA FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONTRATTO DEFINITIVO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 4628 del 6.3.2015 - Contratto preliminare di preliminare

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE PRIMO ORIENTAMENTO:

Il contratto in virtù del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione.

(Cass. Sez. II, 2.4.2009 n. 8038; Cass. Sez. II, 10.9.2009 n. 19577)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 4628 del 6.3.2015 - Contratto preliminare di preliminare

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE SECONDO ORIENTAMENTO:

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Pertanto anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto.

(Cass. Sez. I, 20.6.2006 n. 14267; Cass. Sez. III, 18.1.2005 n. 910)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 4628 del 6.3.2015 - Contratto preliminare di preliminare

Le Sezioni Unite precisano il primo orientamento perché:

- La teoria che nega la validità di un accordo ripetitivo, ha pregio se tra il primo e il secondo preliminare vi sia identità (bis in idem). In tal caso, mancando un contenuto nuovo in grado di dar conto dell'interesse delle parti e dell'utilità del contratto, manca la causa.**
- Va però considerata la “causa concreta” che è lo “scopo pratico del negozio...sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”.**
- Però va escluso che sia nullo il contratto che contenga la previsione della successiva stipula di un contratto preliminare, quando il primo accordo già contenga gli estremi del preliminare. L'assenza di causa che è stata rilevata per il "preliminare di preliminare" potrebbe riguardare tutt'al più il secondo, ma non certo il primo contratto.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 4628 del 6.3.2015 - Contratto preliminare di preliminare

Le Sezioni Unite precisano il primo orientamento perché:

- Dietro la stipulazione di un negozio contenente la denominazione di "preliminare del preliminare" (nel senso che la conclusione dell'accordo precede la stipula del contratto preliminare) si possono dare situazioni fra loro differenti, che delineano sia figure contrattuali atipiche (quali quelle prima indicate), ma alle quali corrisponde una "causa concreta" meritevole di tutela.**
- Comunque in linea di massima, la previsione di dover dar vita, in futuro, all'assunzione dell'obbligo contrattuale nascente dal contratto preliminare, può essere sintomatica del fatto che le parti hanno consapevolezza che la situazione non è matura per l'assunzione del vincolo contrattuale vero e proprio tra di loro.**
- La procedimentalizzazione della fasi contrattuali non può di per sé essere connotata da disvalore, se corrisponde a un complesso di interessi che stanno realmente alla base dell'operazione negoziale.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 4628 del 6.3.2015 - Contratto preliminare di preliminare

Massima:

“In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 cc, o anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 8620 DEL 29.4.2015

**IL CONCETTO DI CIRCOLAZIONE
STRADALE**

**CHE COSA SI INTENDE PER CIRCOLAZIONE STRADALE E QUINDI CHE
COSA SI INTENDE PER SINISTRO STRADALE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 8620 del 29.4.2015 - Concetto di circolazione stradale

Art. 2054 cc: Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 122/1 Dlgs. 7.9.2005 n. 209: Veicoli a motore

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'art. 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 8620 del 29.4.2015 - Concetto di circolazione stradale

QUESTIONE CONTROVERSA:

IL CONCETTO DI CIRCOLAZIONE STRADALE, IN BASE AL QUALE E' REGOLATA L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA SINISTRI, PREVEDE NECESSARIAMENTE IL MOVIMENTO DEI VEICOLI SULLE STRADE APERTE ALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE O PREVEDE ANCHE ALTRE MANOVRE CHE I VEICOLI POSSONO COMPIERE INTERFERENDO COSI' CON LA CIRCOLAZIONE DEGLI ALTRI VEICOLI?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 8620 del 29.4.2015 - Concetto di circolazione stradale

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Nell'art. 1 della L. n. 990/69, il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura è il trovarsi del veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta, mentre non ha dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione. Ne discende che, quando il veicolo è un'autogru, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa è sufficiente che essa si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un'area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operi o meno quale macchina operatrice.

(Cass. Sez. III, 9.1.2009 n. 316; Cass. Sez. III, 31.3.2008 n. 8305)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 8620 del 29.4.2015 - Concetto di circolazione stradale

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a., la sosta può essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma - ivi compreso il fortuito - di per sé sufficiente a determinarlo. (Nel caso di specie, è stata esclusa la possibilità di applicare la citata disciplina in quanto l'evento dannoso, conseguente alla propagazione dell'incendio di un'autocisterna, pur trovando occasione nella sosta del mezzo presso una stazione di rifornimento di gas GPL, è risultato essere determinato dall'indebita fuoriuscita di gas dalla parte superiore del serbatoio dell'autocisterna e dal maldestro tentativo del conducente di porvi riparo).

(Cass. Sez. 5.3.2013 n. 5398)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 8620 del 29.4.2015 - Concetto di circolazione stradale

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- La nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, ex art. 2054 cc (quindi rilevante per l'operatività della garanzia assicurativa) ha un significato più ampio rispetto a quello che il termine "circolazione" ha nel linguaggio comune (l'idea dello spostamento o del movimento), dovendo il concetto di "circolazione stradale" comprendere anche la "circolazione statica", e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, nei quali comunque c'è un uso della strada al pari del transito.**
- L'art. 2054 cc accorpa quattro ipotesi diverse di responsabilità:**
 - * Il primo comma prevede la presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose "dalla circolazione del veicolo".**
 - * Il secondo comma prevede una situazione di rischio "comune" da circolazione stradale, qual è quella del "caso di scontro tra veicoli".**
 - * Il terzo comma prevede la responsabilità solidale del proprietario.**
 - * Il quarto comma prevede la responsabilità per i danni derivanti da "vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo".**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 8620 del 29.4.2015 - Concetto di circolazione stradale

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Ex art. 2054 cc è veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana; per l'assicurazione obbligatoria da R.C.A. è importante che sia un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto.**
- Solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come un veicolo ormai privo di ruote, un rottame o una macchina operatrice fissata su un basamento) non sono - o non più - "veicoli", con conseguente inoperatività della garanzia diretta del terzo danneggiato.**
- Il termine "circolazione stradale" non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 8620 del 29.4.2015 - Concetto di circolazione stradale

Massima:

“Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 cc è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per cui può circolare nelle strade”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 9100 DEL 6.5.2015

LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI PER RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

**I CRITERI DI CALCOLO DEI DANNI PROVOCATI DAGLI
AMMINISTRATORI DI SOCIETA'**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2014

n. 9100 del 6.5.2015 - Liquidazione danni amministratori società

Art. 2393 cc: Azione sociale di responsabilità

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis cc.

Art. 146 LF: Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476/7 cc.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9100 del 6.5.2015 - Liquidazione danni amministratori società

QUESTIONE CONTROVERSA:

QUALORA IL CURATORE FALLIMENTARE AGISCA VERSO GLI AMMINISTRATORI PER I DANNI DA QUESTI PROVOCATI ALLA SOCIETA', COME SI DETERMINA IL DANNO E SU CHI GRAVA L'ONERE DELLA SUA DIMOSTRAZIONE? A TAL FINE E' O MENO UTILIZZABILE IL CRITERIO DELLA DIFFERENZA TRA ATTIVO E PASSIVO FALLIMENTARE? E SE SI, QUANDO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9100 del 6.5.2015 - Liquidazione danni amministratori società

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Il danno imputabile ai sindaci di società di capitali per omesso controllo su operazioni illegittime sfociate nell'assoggettamento della società a procedura concorsuale non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attivo e passivo concorsuale, dovendo invece trovare applicazione le regole sul nesso di causalità materiale; il ricorso a tale criterio meramente differenziale può essere ammissibile soltanto ove ricorrano i presupposti per una valutazione equitativa del danno, a seguito di una accertata e motivata impossibilità di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti illegittimi.

(Cass. Sez. I, 15.2.2005 n. 3023; Cass. Sez. I, 8.2.2005 n. 2538)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9100 del 6.5.2015 - Liquidazione danni amministratori società

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Per le azioni di responsabilità promosse dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori e sindaci della società fallita, compete a chi agisce dare la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio.

(Cass. Sez. I, 4.4.2011 7606; Cass. Sez. I, 11.3.2011 n. 5876)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9100 del 6.5.2015 - Liquidazione danni amministratori società

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- I doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono diversi e s'identificano:
 - * In comportamenti specifici quali, ad esempio, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, il divieto di concorrenza, ecc...**
 - * In comportamenti generici per l'obbligo degli amministratori di gestire l'impresa societaria con diligenza e correttezza.****
- Anche i danni per la violazione di detti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con le violazioni, non si possono valutare in via unitaria, ma variano a seconda dell'obbligo di volta in volta violato.**
- Come da Sez. Un. n. 13533 del 2001, il creditore che agisce (per adempimento, risoluzione e risarcimento del danno) deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e allegare l'inadempimento della controparte, che deve provare l'adempimento. Ciò vale anche le obbligazioni di mezzi come quelle che gravano sugli amministratori.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9100 del 6.5.2015 - Liquidazione danni amministratori società

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Per avere un danno come differenza tra attivo e passivo dovrebbero essere allegati violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate che per causa loro l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano avute le perdite registrate dal curatore o i comportamenti che siano stati causa dell'insolvenza della società.**
- Se tale inadempimento non sia concepibile, il dire che il danno risarcibile è la differenza tra passivo e attivo fallimentare è illogico, perché l'attività d'impresa e a rischio di possibili perdite che non mai di per sé sono sintomo di violazione di doveri dell'amministratore perché non basta la gestione diligente per avere risultati positivi.**
- Ciò vale anche se si contesti la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche per la continuità aziendale perché anche in questo caso non è giusto né imputare all'amministratore le perdite precedenti né far gravare su di lui anche le altre passività che quasi sempre un'impresa in crisi accumula nella fase di liquidazione.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9100 del 6.5.2015 - Liquidazione danni amministratori società

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- La mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili possono essere allegare come causa di maggiori costi della procedura ma non che il danno sia la differenza tra passivo e attivo fallimentare.**
- Ciò anche se la mancanza o l'irregolarità delle scritture impedisce al curatore che agisce contro l'amministratore di ricostruire, e perciò di provare, il danno, con l'inversione dell'onere della prova del danno e del nesso di causalità a carico dell'amministratore.**
- Il curatore deve sempre allegare un inadempimento e la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili di per sé non giustifica mai l'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore.**
- Se il curatore avrà difficoltà a provare il danno per la mancanza delle scritture contabili, chiederà la liquidazione equitativa ex art. 1226 cc e si valuterà la differenza tra attivo e passivo fallimentare; ma vanno indicati i motivi del mancato accertamento degli effetti pregiudizievoli della condotta del convenuto e la logicità del criterio.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9100 del 6.5.2015 - Liquidazione danni amministratori società

MASSIMA:

“Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 9935 DEL 15.5.2015

RAPPORTI TRA CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTO

**L'INCIDENZA DELLA PENDENZA DI UNA PROCEDURA
CONCORSUALE SULL'ALTRA**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

Art. 39/2 cpc: Litispendenza e continenza di cause

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

Art. 273/1 cpc: Riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa

Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

Art. 6/1 RD 16.3.1942 n. 267: Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Art. 7 RD 16.3.1942 n. 267: Iniziativa pubblico ministero

Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

- 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;*
- 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.*

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

Art. 162/2 RD 16.3.1942 n. 267: Inammissibilità della proposta

Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

Art. 173/1 RD 16.3.1942 n. 267: Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.

Art. 179 RD 16.3.1942 n. 267: Mancata approvazione del concordato

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

Art. 180/7 RD 16.3.1942 n. 267: Giudizio di omologazione

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

QUESTIONE CONTROVERSA:

ESISTE PREVENZIONE TRA GIUDIZIO TENDENTE A OTTENERE L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON IL GIUDIZIO TENDENTE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL MEDESIMO IMPRENDITORE COMMERCIALE? CIOE', UNA VOLTA CHE SIANO PENDENTI DUE DOMANDE, UNA DI FALLIMENTO E UNA DI CONCORDATO PREVENTIVO, QUALE E' LA REGOLA CHE DISCIPLINA LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

L'espunzione dall'art. 160 LF, a opera della riforma, della possibilità per l'imprenditore di proporre il concordato preventivo "fino a che il suo fallimento non è dichiarato", ha fatto superare il principio di prevenzione tra le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento del concordato, né tale prevenzione si può oggi ricavare dai principi generali vigenti in materia. Quindi, non essendoci pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento è di consequenzialità (eventuale fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), rapporto questo che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti.

(Cass. Sez. Un., 23.1.2013 n. 1521; Cass. Sez. VI, 8.2.2011 n. 3059)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

La pendenza della procedura di concordato preventivo, conseguente alla sua apertura ai sensi dell'art. 163 l. fall., preclude la possibilità di dichiarare il fallimento, dovendosi anche ritenere, più in generale, sussistente e ricavabile dal sistema il principio della prevalenza della procedura di concordato preventivo rispetto al procedimento per la dichiarazione di fallimento.

(Cass. Sez. I, 30.4.2014 n. 9476)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché:

- Va escluso che il problema sia stato risolto eliminando l'inciso dell'art. 160/1 LF. L'imprenditore anche oggi può presentare domanda di concordato preventivo "fino a che il suo fallimento non è dichiarato" e che, mancando un effetto prenotativo, la presentazione di una istanza di fallimento non preclude la domanda di concordato.**
- Nè l'abrogazione del fallimento d'ufficio né i diversi presupposti delle due procedure superano il principio di prevenzione tra loro.**
- Però dopo la riforma il concordato preventivo ha mantenuto la funzione di prevenire il fallimento con una soluzione alternativa della crisi, ma tale funzione è svolta con un accentuato carattere negoziale dell'istituto e con un ridimensionamento dei connotati pubblicitici.**
- Così non è possibile che il coordinamento tra i due procedimenti sia affidato alla discrezionalità del tribunale, che se non fa valutazioni di convenienza e di fattibilità nel merito, non può neppure bilanciare gli interessi coinvolti dalla scelta tra concordato preventivo e fallimento.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché:

- Nè il problema si risolve decidendo per prima la procedura già istruita. Ciò potrebbe dare risultati paradossali come l'apertura del fallimento, perché chiusa l'istruttoria, nonostante una conveniente proposta di concordato, approvata dai creditori e solo da omologare.**
- Pertanto - nella pendenza di una procedura di concordato, sia essa in fase di ammissione, di approvazione o di omologazione - non può ammettersi un autonomo procedimento prefallimentare che comporti la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180.**
- La presentazione poi della domanda di concordato con riserva nelle more della procedura per dichiarare il fallimento non la sospende né la rende improcedibile, e può concludersi con il suo rigetto; non è invece possibile dichiarare il fallimento, posto che questo renderebbe inutile il termine (non discrezionale) di sessanta giorni per presentare la proposta di concordato, e quindi per prevenire il fallimento.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché:

- Il principio base è che sia necessario prima esaminare la domanda di concordato e che vada dichiarato il fallimento solo all'esito.**
- La contemporanea pendenza della procedura prefallimentare con la domanda di concordato non causa la sospensione o l'improcedibilità della prima che invece può essere istruita e concludersi con il rigetto dell'istanza di fallimento. La soluzione va cercata nel cpc.**
- La continenza c'è non solo quando due cause abbiano identità di soggetti e titolo e una differenza solo quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra loro ci sia interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività.**
- La continenza si ha se contemporaneamente pendono la procedura prefallimentare e quella di concordato preventivo, prima e dopo l'ammissione; se i due procedimenti pendono davanti allo stesso giudice vanno riuniti ex art. 273 cpc; se no si applica l'art. 39/2 cpc.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

MASSIMA:

“1) In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato solo se ricorrono gli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180, e cioè se la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo;

2) la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, nè ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente solo la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto;

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento

MASSIMA:

“3) tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39 c.p.c., comma 2, in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi;

4) la domanda di concordato preventivo, ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa con un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui l'ordinamento li ha predisposti;

5) in tema di concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 11377 DEL 3.6.2015

RILIEVO D'UFFICIO DELLA ECCEZIONE DI NEGOZIO COMPIUTO DAL FALSUS PROCURATOR

**LA MANCANZA DI UNA VALIDA PROCURA E' RILEVABILE
D'UFFICIO E NON A ISTANZA DI PARTE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 11377 del 3.6.2015 - Rilievo ufficio eccezione falsus procurator

Art. 1388 cc: Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Art. 1389 cc: Capacità del rappresentante e del rappresentato

Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Art. 167/2 cpc: Comparsa di risposta

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Art. 345/2 cpc: Domande ed eccezioni nuove

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 11377 del 3.6.2015 - Rilievo ufficio eccezione falsus procurator

QUESTIONE CONTROVERSA:

QUALORA RISULTI AGLI ATTI DEL GIUDIZIO CHE UN CONTRATTO SIA STATO CONCLUSO DA CHI NON AVEVA UNA VALIDA PROCURA DEL TERZO IN NOME E PER CONTO DEL QUALE HA STIPULATO IL CONTRATTO STESSO, PUO' IL GIUDICE RILEVARE ANCHE D'UFFICIO E SENZA UN'ECCEZIONE DI PARTE LA INEFFICACIA DI QUEL CONTRATTO PER LA MANCANZA DELLA PROCURA?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 11377 del 3.6.2015 - Rilievo ufficio eccezione falsus procurator

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

L'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli non può rilevarsi d'ufficio ma solo su eccezione di parte, ed essendo volta a tutelare il falso rappresentato può essere fatta valere solo da quest'ultimo (o dai suoi eredi), mentre non è invocabile dal terzo contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per avere confidato senza propria colpa nell'operatività del contratto.

(Cass. Sez. II, 24.10.2013 n. 24133; Cass. Sez. II, 29.7.2011 n. 16317)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 11377 del 3.6.2015 - Rilievo ufficio eccezione falsus procurator

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Il giudice del merito può rilevare d'ufficio, in base alle prove esistenti nel processo, la mancata conclusione del contratto per difetto d'incontro dei reciproci consensi, trattandosi della verifica dell'inesistenza di un elemento del diritto dedotto in giudizio e non dell'accertamento di un controdiritto, materia di eccezione in senso proprio.

(Cass. Sez. II, 23.3.1977 n. 1141)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 11377 del 3.6.2015 - Rilievo ufficio eccezione falsus procurator

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- La sussistenza del potere rappresentativo, con l'osservanza dei suoi limiti, ha la funzione specifica di rendere possibile che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato: come tale, essa è ricompresa nel nucleo della fattispecie posta a base della pretesa e integra un elemento costitutivo della domanda che il terzo contraente intenda esercitare nei confronti del rappresentato.**
- Quando si deve stabilire, non già semplicemente se il contratto si sia perfezionato, ma se esso produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato, la legittimazione rappresentativa, accanto allo scambio dei consensi e alla spendita del nome altrui, è un elemento strutturale e come ragione dell'operatività, per la sfera giuridica del rappresentato, del vincolo e degli effetti che da esso derivano.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 11377 del 3.6.2015 - Rilievo ufficio eccezione falsus procurator

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Ex art. 1388 cc il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante. La legge condiziona la verifica dell'effetto negoziale diretto nei confronti del rappresentato alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante.**
- Invece il negozio concluso da chi agisce come rappresentante senza essere tale o da chi, pur essendo titolare del potere rappresentativo, ne abbia ecceduto i limiti, non impegna il rappresentato.**
- Il contratto stipulato in difetto o in eccesso di rappresentanza non vincola il falsamente rappresentato verso il terzo, perché chi ha agito non aveva il potere di farlo. Si tratta di un contratto - non nullo e neppure annullabile - ma inefficace in assenza di ratifica.**
- La deduzione della inefficacia del contratto stipulato in suo nome dal rappresentante senza poteri non è un'eccezione ma mera difesa,**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 11377 del 3.6.2015 - Rilievo ufficio eccezione falsus procurator

MASSIMA:

“Poichè la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 12307 DEL 15.6.2015

NATURA DELLA CAUSA DI IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

**CHI CONTESTA L'AUTENTICITA' DEL TESTAMENTO
OLOGRAFO DEVE PROPORRE DOMANDA DI
ACCERTAMENTO NEGATIVO E PROVARE LA FALSITA'**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12307 del 15.6.2015 - Natura causa impugnazione testamento

Art. 602 cc: Testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Art. 2697 cc: Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12307 del 15.6.2015 - Natura causa impugnazione testamento

Art. 2702 cc: Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Art. 214 cpc: Disconoscimento della scrittura privata

Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

Art. 216 cpc: Istanza di verificaione

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificaione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

L'istanza per la verificaione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12307 del 15.6.2015 - Natura causa impugnazione testamento

Art. 2702 cc: Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Art. 214 cpc: Disconoscimento della scrittura privata

Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

Art. 216 cpc: Istanza di verificaione

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificaione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

L'istanza per la verificaione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12307 del 15.6.2015 - Natura causa impugnazione testamento

QUESTIONE CONTROVERSA:

CHI DEDUCE LA FALSITA' DI UN TESTAMENTO PUO' LIMITARSI A DISCONOSCERNE LA SOTTOSCRIZIONE COME NON PROVENIENTE DAL TESTATORE, E IN QUEL CASO L'ONERE DELLA PROVA GRAVA SULLA PARTE CHE INTENDE UTILIZZARLO, O DEVE PROMUOVERE LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA FALSITA' E PROVARE QUEST'ULTIMA CIRCOSTANZA?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12307 del 15.6.2015 - Natura causa impugnazione testamento

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Il testamento olografo, nonostante i requisiti di forma previsti dall'art. 602 c.c., trova comunque la sua legittima collocazione tra le scritture private, sicchè, sul piano della efficacia sostanziale, è necessario e sufficiente che colui contro il quale sia prodotto disconosca (*rectius*, non riconosca) la scrittura, da ciò derivando l'onere della controparte, che alla efficacia di quella scheda abbia invece interesse (perchè fonte della delazione ereditaria), di dimostrare la sua provenienza dall'autore apparente.

(Cass. Sez. II, 12.4.2005 n. 7475; Cass. Sez. II, 11.11.2008 n. 26943)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12307 del 15.6.2015 - Natura causa impugnazione testamento

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Il testamento olografo pur non appartenendo alla categoria degli atti pubblici, tuttavia ha la (particolarmente elevata) rilevanza sostanziale e processuale, di talchè la contestazione della sua autenticità si risolve in un'eccezione di falso, e deve essere sollevata soltanto nei modi e con le forme di cui all'art. 221 cpc e ss., con il conseguente onere probatorio a carico della parte che contesti la genuinità della scheda testamentaria.

(Cass. Sez. II, 24.5.2012 n. 8272; Cass. Sez. II, 30.10.2003 n. 16362)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12307 del 15.6.2015 - Natura causa impugnazione testamento

Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché:

- A sostegno della sufficienza del disconoscimento gli argomenti sono:**
 - a) la natura di scrittura privata del testamento olografo;**
 - b) l'attribuzione al successibile ex lege della qualità di erede dell'(apparente) autore della scheda olografa;**
 - b) la distinzione tra il piano sostanziale, che riguarda il thema probandum, e quello processuale, che riguarda le modalità con le quali in un processo può trovare ingresso come prova il testamento.**
- A sostegno della necessità della querela di falso troviamo:**
 - a) l'incidenza sostanziale e processuale elevata riconosciuta al testamento, con un plesso di norme che depone in tal senso;**
 - b) l'esclusione in capo al successibile ex lege della qualità di erede (almeno sino a quando tale qualità non sia stata processualmente accertata), con conseguente inapplicabilità dell'art. 214/2 cpc.**
- Entrambe le tesi sono insoddisfacenti e va adottata una terza via: la necessità di un'azione di accertamento della falsità del tesatamento.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12307 del 15.6.2015 - Natura causa impugnazione testamento

Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché:

- La tesi della necessità dell'azione di accertamento negativo della falsità, che ponga una questio nullitatis, risponde a diverse esigenze.**
- La prima è che così facendo si mantiene il testamento olografo come definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private.**
- La seconda è che così si evita che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo.**
- La terza è che in questo modo si evita che la soluzione della causa si disperda in un defatigante procedimento incidentale quale quello per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente dalla Cassazione con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, definita "risorsa non illimitata".**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12307 del 15.6.2015 - Natura causa impugnazione testamento

MASSIMA:

“La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa.”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 12310 DEL 15.6.2015

**MUTAMENTO DELLA DOMANDA
DA TRASFERIMENTO EX ART.
2932 cc IN ACCERTAMENTO**

**LA MODIFICA DELLA DOMANDA DA TRASLATIVA A DI
ACCERTAMENTO FATTA CON LA MEMORIA EX ART. 183 cpc
E' AMMISSIBILE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12310 del 15.6.2015 - Mutamento azione art. 2932 in accertamento

Art. 2932 cc: Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

Art. 183/5 e 6 cpc: Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269/3 se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;*
- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;*
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.*

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12310 del 15.6.2015 - Mutamento azione art. 2932 in accertamento

QUESTIONE CONTROVERSA:

***UNA PARTE CHE ABBAIA INTRODOTTO
UNA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETA' DI UN BENE EX ART.
2932 cc PUO', CON LE MEMORIE EX ART.
183 cpc, MODIFICARE LA DOMANDA IN
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DEL GIA'
AVVENUTO TRASFERIMENTO E
DELL'EFFETTO TRASLATIVO DELLA
PROPRIETA' DEL MEDESIMO BENE?***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12310 del 15.6.2015 - Mutamento azione art. 2932 in accertamento

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Costituisce domanda nuova vietata la richiesta di una sentenza che accerti l'avvenuto effetto traslativo dopo che sia stata in precedenza richiesta pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., essendo tali domande diverse sotto il profilo del petitum e della causa petendi.

(Cass. Sez.Un. 5.3.1996 n. 1731; Cass. Sez. II, 12.2.1993 n. 1782)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12310 del 15.6.2015 - Mutamento azione art. 2932 in accertamento

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Ove l'attore abbia chiesto con la citazione una sentenza costitutiva ex art. 2932 cc sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata preliminare di vendita immobiliare, è mera "emendatio libelli", consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà dello stesso immobile, oggetto del contratto qualificato contratto definitivo di compravendita, essendo solo specificazione della pretesa originaria e restando il "thema decidendum" circoscritto ad accertare l'esistenza di uno strumento giuridico idoneo a trasferire la proprietà e restando così identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto ed identica la "causa petendi" data dal contratto di cui è si prospetta, rispetto alla domanda originaria, solo una diversa qualificazione giuridica.

(Cass. Sez. II, 30.5.2001 n. 7383; Cass. Sez. II, 29.12.1999 n. 14643)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12310 del 15.6.2015 - Mutamento azione art. 2932 in accertamento

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- **Nell'art. 183 cpc manca un esplicito divieto di domande nuove come quello riscontrabile nell'art. 345 cpc per il giudizio di appello.**
- **L'art. 189 cpc prevede che il giudice istruttore inviti le parti a precisare le conclusioni da sottoporre al collegio *"nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 cpc"*; quindi ex art. 183 cpc le parti possono cambiare le domande avanzate nell'atto introduttivo in modo rilevante e non su qualificazioni giuridiche o precisazioni, ma è ancora imprecisato il tenore di tale cambiamento.**
- **Per valutare la portata dell'art. 183 cpc bisogna distinguere tra: domande "nuove", domande "precisate" e domande "modificate".**
- **Per le domande "nuove" il divieto deriva implicitamente dal fatto che sono ammesse per l'attore le domande e le eccezioni *"che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto"*; quindi sono implicitamente vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che reagiscono alle difese del convenuto.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12310 del 15.6.2015 - Mutamento azione art. 2932 in accertamento

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Le domande "precisate" sono le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla e chiarirla.**
- Le domande "modificate" non incidono sugli elementi identificativi e non sono "nuove", cioè "ulteriori" o "aggiuntive", essendo sempre le stesse domande iniziali modificate - anche in alcuni elementi fondamentali, o domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e sono loro alternative.**
- Modificando la domanda iniziale l'attore implicitamente rinuncia alla precedente domanda, mostra chiaramente di ritenere la domanda modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12310 del 15.6.2015 - Mutamento azione art. 2932 in accertamento

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Questa interpretazione non allunga i tempi del processo; infatti: la domanda "modificata" sostituisce quella iniziale e non si aggiunge ad essa; la modifica interviene nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell'ammissione delle prove; la modifica non comporta tempi superiori a quelli già preventivati dall'art. 183 c.p.c.**
- Né può ritenersi che una tale interpretazione possa "sorprendere" la controparte o mortificarne le difese perché: l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla stessa vicenda sostanziale sulla quale la parte è stata chiamata in giudizio.**
- Questa interpretazione è in assonanza con l'esigenza - più volte perseguita nel codice di rito - di realizzare, per una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 12310 del 15.6.2015 - Mutamento azione art. 2932 in accertamento

MASSIMA:

“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 cpc, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 cpc, della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 14475 DEL 10.7.2015

LA PRODUZIONE IN APPELLO DEL FASCICOLO DI PARTE DELLA FASE MONITORIA

**E' AMMISSIBILE PRODURRE IN APPELLO IL FASCICOLO DI
PARTE DELLA FASE MONITORIA NON PRODOTTO IN
PRIMO GRADO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 14475 del 10.7.2015 - Produzione in appello del fascicolo monitorio

Art. 345/3 cpc: Domande ed eccezioni nuove

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

Art. 638/3 cpc: Forma della domanda e deposito

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.

Art. 645 cpc: Opposizione

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 14475 del 10.7.2015 - Produzione in appello del fascicolo monitorio

QUESTIONE CONTROVERSA:

IL FASCICOLO DI PARTE DELLA FASE MONITORIA CHE NON SIA STATO DEPOSITATO NELLA FASE DI PRIMO GRADO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PUO' ESSERE DEPOSITATO IN APPELLO?

IL FASCICOLO DI PARTE DELLA FASE MONITORIA NON DEPOSITATO IN PRIMO GRADO E' O NO UNA PROVA NUOVA COME TALE NON INTRODUCIBILE NEL GIUDIZIO DI APPELLO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 14475 del 10.7.2015 - Produzione in appello del fascicolo monitorio

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto.

(Cass. Sez. I 18.7.2013 n.17603; Cass. Sez. III 18.4.2006 n.8955)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 14475 del 10.7.2015 - Produzione in appello del fascicolo monitorio

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; ne consegue che nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all'art. 184 c.p.c., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello, non potendosi considerare come nuova.

(Cass. Sez. II, 27.5.2011 n. 11817)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 14475 del 10.7.2015 - Produzione in appello del fascicolo monitorio

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- La norma del codice fissa il principio generale per cui in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e tale divieto vale anche per i documenti. Il giudice d'appello deve vagliare se i documenti che sono allegati al ricorso oggetto del suo esame siano o meno "nuovi".**
- La formula ampia scelta dal legislatore induce a ritenere che i documenti devono essere nuovi rispetto all'intero processo. Ciò significa che non devono essere mai stati prodotti in precedenza.**
- I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall'art. 638/3 cpc) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo.**
- L'interpretazione che escluda nel giudizio di primo grado bifasico i documenti prodotti nella prima fase e non riprodotti nell'opposizione modificherebbe la norma in modo non consentito all'interprete.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 14475 del 10.7.2015 - Produzione in appello del fascicolo monitorio

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- La soluzione è ragionevole sia sul piano teleologico, perché il divieto di proporre prove nuove in appello mira a limitare la produzione di documenti sino a quel momento mai sottoposti al contraddittorio delle parti ed alla valutazione del giudice; sia sul piano sistematico, perché i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva.**
- Il principio, che definirsi "di non dispersione della prova" una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado.**
- Se l'opposizione non ha valutato i documenti della fase monitoria, questi, se allegati all'appello, non sono nuovi, non subiscono il divieto dell'art. 345 cpc e ne è ammissibile la produzione in secondo grado.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 14475 del 10.7.2015 - Produzione in appello del fascicolo monitorio

MASSIMA:

“L'art. 345/3 cpc (nel testo ex art. 52 Legge 26.11.1990, n. 353, con decorrenza dal 30.4.1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638/3 cpc, seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 15350 DEL 22.7.2015

IL DANNO TANATOLOGICO NON E' RISARCIBILE

**I LIMITI ALLA RISARCIBILITA' DEL DANNO ALLA SALUTE
E DEL DANNO DERIVANTE DALLA PERDITA DELLA VITA**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 15350 del 22.7.2015 - Irrisarcibilità del danno tanatologico

Art. 2 Costituzione

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 32 Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 1223 cc: Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 2059 cc: Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 15350 del 22.7.2015 - Irrisarcibilità del danno tanatologico

QUESTIONE CONTROVERSA:

***IL DANNO INGIUSTO CHE DERIVA
DALLA PERDITA DELLA VITA CHE E'
IMMEDIATAMENTE CONSEGUENTE
ALLE LESIONI DERIVANTI DA FATTO
ILLECITO E' O MENO RISARCIBILE
IURE HEREDITATIS?***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 15350 del 22.7.2015 - Irrisarcibilità del danno tanatologico

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Posto che il diritto alla vita non è suscettibile di essere tutelato quando è violato da terzi che provochino la morte di chi ne è titolare, a favore dello stesso soggetto che lo abbia perso, non può essere accolta la richiesta di risarcimento "iure hereditario" del danno asseritamente patito dalla persona deceduta dopo un breve intervallo dalle lesioni, qualora non sia dimostrata la consapevolezza, in capo alla vittima, dell'imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni subite.

(Cass. Sez. III, 24.3.2011 n. 6754; Cass. Sez. III, 11.10.2012 n. 17320)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 15350 del 22.7.2015 - Irrisarcibilità del danno tanatologico

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Posto che il danno da perdita della vita (diverso dal danno alla salute, come pure dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale, c.d. catastrofe o catastrofico): a) rileva ex se, nella sua oggettività di perdita del bene principale dell'uomo, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia; b) costituisce danno non patrimoniale risarcibile; c) viene acquisito dalla vittima immediatamente al momento della lesione mortale e, quindi, anteriormente al decesso; d) ha funzione compensativa, sì che il relativo credito è trasmissibile iure hereditatis, la sua determinazione compete alla valutazione equitativa del giudice di merito, alla cui prudente discrezionalità va rimessa l'individuazione dei criteri che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo.

(Cass. Sez. III, 23.1.2014 n. 1361)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 15350 del 22.7.2015 - Irrisarcibilità del danno tanatologico

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Nel caso di morte da atto illecito, il danno consiste nella perdita del bene giuridico "vita" che è bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e che non può essere reintegrato per equivalente.**
- Poiché una perdita, per essere un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva non dalla natura personalissima del diritto leso ma dalla assenza di un soggetto a cui, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, o dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.**
- Epicuro nella Lettera sulla felicità a Meneceo dice: "Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per i morti sono essi stessi a non esserci".**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 15350 del 22.7.2015 - Irrisarcibilità del danno tanatologico

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- La Corte Costituzionale ha escluso la contrarietà a Costituzione dell'interpretazione degli articoli 2043 e 2059 cc secondo cui non sono risarcibili iure hereditatis i danni per la violazione del diritto alla vita, potendo giustificarsi, sulla base del sistema della responsabilità civile, solo le perdite per la violazione del diritto alla salute che si verificano a causa delle lesioni nel periodo tra queste e la morte.**
- Non è poi contraddittorio concedere onerosi risarcimenti dei danni per lesioni gravissime e negarli per la privazione della vita. Infatti l'argomento retorico (conviene più uccidere che ferire) è suggestivo perché, ferma la relevantissima diversa entità delle sanzioni penali, non è vero che le conseguenze economiche dell'illecita privazione della vita siano meno onerose per l'autore dell'illecito di quelle che derivano dalle lesioni personali, non essendo provato che l'esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti una liquidazione dei danni ai congiunti di entità inferiore.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 15350 del 22.7.2015 - Irrisarcibilità del danno tanatologico

MASSIMA:

“In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 18131 DEL 16.9.2015

L'OPPONIBILITA' AL CURATORE DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DI UN CONTRATTO

**QUANDO IL CURATORE PERDE LA FACOLTA' DI CUI
ALL'ART. 72 LF**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 18131 del 16.9.2015 - Opponibilità al curatore della trascrizione

Art. 2932 cc: Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

Art. 72/1-2-3-4 RD 16.3.1942 n. 267: Rapporti pendenti

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 18131 del 16.9.2015 - Opponibilità al curatore della trascrizione

QUESTIONE CONTROVERSA:

SE IL PROMISSARIO ACQUIRENTE ABBIA INIZIATO CONTRO IL PROMITTENTE LA VENDITA UN'AZIONE EX ART. 2932 cc, IN CASO DI FALLIMENTO DEL SECONDO IN CORSO DI CAUSA IL CURATORE DI QUESTO PUO' O MENO SCIOGLIERSI DAL CONTRATTO PRELIMINARE EX ART. 72 LF QUALORA LA DOMANDA DEL PRIMO SIA STATA TRASCRIITTA PRIMA DEL DATA DI FALLIMENTO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 18131 del 16.9.2015 - Opponibilità al curatore della trascrizione

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Nell'ipotesi di controversia instaurata dal promissario acquirente per l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita, la scelta del curatore del sopravvenuto fallimento del promittente venditore di sciogliersi ex art. 72 LF dal contratto - scelta per cui non sono richiesti atti formali o manifestazioni esplicite di volontà - può essere espressa nel primo atto processuale essendo tale opzione, sul piano processuale, gli estremi dell'eccezione in senso proprio, e traducendosi nell'esercizio di un potere dispositivo della parte.

(Cass. Sez. I, 14.4.2004 n. 7070; Cass. Sez. I, 5.12.2002 n. 17257)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 18131 del 16.9.2015 - Opponibilità al curatore della trascrizione

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori ed impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento previsto, in via generale, dalla L.F. art. 72.

(Cass. Sez. Un., 7.7.2004 n. 12505; Cass. Sez. I, 15.12.2011 n. 27093)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 18131 del 16.9.2015 - Opponibilità al curatore della trascrizione

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- L'affermazione ricorrente secondo cui la dichiarazione di fallimento cristallizzerebbe il patrimonio del debitore fallito rendendolo insensibile alle vicende giuridiche successive è confutata dal rilievo che, al momento della dichiarazione di fallimento, è trascritta una domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare: il che significa che nella sfera giuridica del fallimento è cristallizzata una pretesa giuridica del promissorio acquirente.**
- Nè persuade l'affermazione secondo cui, in caso di fallimento, la sentenza ex art. 2932 cc, non potrebbe essere pronunciata perchè essa creerebbe l'effetto traslativo della proprietà impedito dallo spossessamento del debitore. Perché per essere vero questo prima occorrerebbe dimostrare che nessuna norma consente in caso di fallimento la pronuncia ex art. 2932 cc, e poi dedurre che il patrimonio del fallito rimane integro. Inoltre un conto è una preclusione processuale e l'altro è l'infondatezza della domanda che trova nel valido preliminare stipulato tra le parti il suo fondamento.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 18131 del 16.9.2015 - Opponibilità al curatore della trascrizione

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Chi ritiene irrilevante la trascrizione prima del fallimento si scontra con due criteri: quello sistematico e quello della ratio legis.**
- Per il criterio sistematico sono opponibili al fallimento non solo gli atti posti in essere e trascritti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ma anche le sentenze pronunciate dopo tale data, se le domande sono state trascritte prima. Infatti l'art. 2652 cc n. 2 dice che la trascrizione della sentenza che accolga la domanda ex art. 2932 cc "prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda", compresa l'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di fallimento ex artt. 16 e 17 LF.**
- Per la ratio legis il legislatore bilancia due interessi: quello del promissario acquirente per il riconoscimento del suo diritto e quello della massa per assoggettare, con la scelta del curatore, il bene al fallimento. Il legislatore ha affermato il principio (di cui l'art. 45 LF è applicazione) che la durata del processo non danneggi chi ha ragione.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 18131 del 16.9.2015 - Opponibilità al curatore della trascrizione

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Il legislatore ha fatto in modo che il tempo giuridico azzeri il tempo storico. E per far questo ha costruito il meccanismo trascrizione della domanda giudiziale - trascrizione della sentenza di accoglimento. Ciò comporta una divaricazione nell'effetto traslativo: la sentenza costitutiva ex art. 2932 cc, fissa l'an dell'effetto traslativo, la trascrizione della domanda giudiziale fissa il quando di tale effetto.**
- La CEDU annovera tra i diritti fondamentali dell'individuo, la cui violazione dà titolo al riconoscimento di un'equa soddisfazione (art. 41), anche del diritto alla durata ragionevole del processo (art. 6.1). Il nuovo art. 111/2 Cost. che ha assunto la durata ragionevole del processo quale connotato necessario dell'attività giurisdizionale.**
- Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata la norma della trascrizione delle domande giudiziali, va necessariamente letta in modo da evitare che la durata del processo comprometta quella tutela di cui la parte ha diritto a godere per il diritto sostanziale.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 18131 del 16.9.2015 - Opponibilità al curatore della trascrizione

MASSIMA:

“Se la domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore è riassunta nei confronti del curatore, il curatore mantiene la titolarità del potere di scioglimento del contratto ex art. 72 l. fall., ma se la domanda è stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento non è opponibile nei confronti dell'attore promissario acquirente”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

SENTENZA n. 19785 DEL 5.10.2015

LE AZIONI SPETTANTI ALL'UTILIZZATORE DEL BENE CONCESSO IN LEASING VERSO IL VENDITORE

**LA DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI CONTRO IL VENDITORE
TRA CONCEDENTE E UTILIZZATORE NEL LEASING**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 19785 del 5.10.2015 - Azioni spettanti all'utilizzatore nel leasing

Art. 1453/1 cc: Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 1460 cc: Eccezione di inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Art. 1490 cc: Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1705/2 cc: Mandato senza rappresentanza

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 19785 del 5.10.2015 - Azioni spettanti all'utilizzatore nel leasing

QUESTIONE CONTROVERSA:

IN CASO DI LEASING FINANZIARIO, L'UTILIZZATORE E' LEGITTIMATO - OLTRE CHE A FAR VALERE LA PRETESA ALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTEMENTE SOFFERTO - ANCHE A PROPORRE DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA TRA IL FORNITORE E LA SOCIETÀ DI LEASING, COME EFFETTO NATURALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA? OPPURE TALE LEGITTIMAZIONE SUSSISTE SOLAMENTE IN PRESENZA DI SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE CON LA QUALE VENGA TRASFERITA LA POSIZIONE SOSTANZIALE, DEL CONCEDENTE ALL'UTILIZZATORE?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 19785 del 5.10.2015 - Azioni spettanti all'utilizzatore nel leasing

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

La locazione finanziaria (cosiddetto "leasing") si svolge come un rapporto trilaterale in cui l'acquisto ad opera del concedente va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione, quale elemento naturale del negozio dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume indirettamente l'obbligo della consegna, nè garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, nè rimane tenuto alla garanzia per evizione.

(Cass. Sez. III, 16.5.1997 n. 4367)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 19785 del 5.10.2015 - Azioni spettanti all'utilizzatore nel leasing

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

L'utilizzatore può agire contro il fornitore per l'adempimento o per il risarcimento, ma è escluso categoricamente che possa agire anche per la risoluzione, tenuto, appunto, conto che a questa conseguono necessariamente effetti sulla sfera giuridica del concedente, con la determinazione dell'obbligo di restituzione del bene e della perdita del lucro dell'operazione di finanziamento.

(Cass. Sez. III 12.1.2011 n.534; Cass. Sez. III 27.7.2006 n.17145)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 19785 del 5.10.2015 - Azioni spettanti all'utilizzatore nel leasing

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Il leasing è un finanziamento che consente all'utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) per l'apporto economico del concedente il quale, con la sua risorsa finanziaria, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone. Affiancata a questa operazione ce n'è un'altra: l'acquisto del bene del quale l'utilizzatore intende godere, cioè una compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all'utilizzatore da lui finanziato.**
- Il leasing è un contratto bilaterale tra concedente e utilizzatore e collegato a altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per acquistare il bene a favore dell'utilizzatore.**
- Nella pratica, il collegamento si realizza mediante apposite clausole previste in ciascuno dei due contratti che sono collegati tra loro.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 19785 del 5.10.2015 - Azioni spettanti all'utilizzatore nel leasing

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Nel leasing le clausole: obbligano il concedente ad acquistare il bene individuato dall'utilizzatore; cedono all'utilizzatore diritti futuri, ma determinabili perchè derivanti dal contratto di fornitura; obbligano il concedente a cedere eventuali diritti nascenti da responsabilità del fornitore. Nella fornitura le clausole: indicano l'utilizzatore come beneficiario delle prestazioni del bene oggetto del leasing.**
- Le clausole fanno sì che la fornitura produca effetti obbligatori a favore del terzo utilizzatore senza necessità di ipotizzare un mandato implicito al leasing per dare all'utilizzatore i diritti di azione previsti per il mandante nel mandato senza rappresentanza ex art. 1705/2 cc.**
- Per il collegamento tra leasing finanziario e fornitura l'utilizzatore è legittimato sempre ad agire per il risarcimento del danno, ma può agire per la risoluzione o riduzione del prezzo della vendita tra fornitore e concedente solo con una specifica clausola contrattuale con cui gli sia dal concedente trasferita la sua posizione sostanziale.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 19785 del 5.10.2015 - Azioni spettanti all'utilizzatore nel leasing

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- In caso di vizi del bene l'utilizzatore deve informare il concedente su ogni questione rilevante e il concedente ha l'obbligo di solidarietà e protezione verso il primo, per evitare che questo subisca pregiudizi.**
- Per le azioni spettanti all'utilizzatore occorre distinguere se i vizi siano riconoscibili da quella in cui gli stessi siano occulti.**
- Il primo caso è equiparato alla mancata consegna, e il concedente, informato che l'utilizzatore ha rifiutato la consegna, deve sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, se ricorrono i presupposti, chiedere la risoluzione del contratto di fornitura, a cui necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing.**
- Nel secondo caso l'utilizzatore può agire contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma anche in questo caso il concedente, informato dall'utilizzatore, deve agire verso il fornitore per risolvere il contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze sul collegato contratto di locazione.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015

n. 19785 del 5.10.2015 - Azioni spettanti all'utilizzatore nel leasing

MASSIMA:

“In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, per il principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, deve sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, e il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente”.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E...
IN BOCCA AL LUPO PER
L'ESAME!**